



## Condizioni generali per le prestazioni informatiche

### A DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE COMUNI

#### 1 Oggetto e campo d'applicazione

1.1 Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano la conclusione, il contenuto e l'esecuzione di contratti relativi a prestazioni informatiche, in particolare nei settori della consulenza, della pianificazione, dell'assistenza e della formazione.

1.2 Con la presentazione di un'offerta al committente, il mandatario accetta le presenti CG, sempre che nella richiesta d'offerta non siano previste deroghe. Le modifiche e le aggiunte relative alle presenti CG devono essere convenute per scritto.

#### 2 Offerta

2.1 L'offerta e la dimostrazione sono a titolo gratuito, sempre che nella richiesta d'offerta non sia stabilito diversamente.

2.2 L'offerta è elaborata sulla base della richiesta d'offerta del committente. Eventuali difformità rispetto alla richiesta d'offerta o alle CG del committente devono essere espressamente menzionate nell'offerta.

2.3 Nell'offerta il mandatario indica separatamente l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d'offerta. In mancanza di un'indicazione, si applica un termine di tre mesi dal ricevimento dell'offerta.

#### 3 Impiego di collaboratori

3.1 Il mandatario impiega soltanto collaboratori scelti accuratamente e con una buona formazione. Sostituisce i collaboratori che non possiedono le conoscenze specialistiche necessarie o che in altro modo ostacolano o compromettono l'esecuzione del contratto. A tal fine tiene conto in particolare dell'interesse del committente alla continuità della fornitura.

3.2 Il mandatario impiega soltanto collaboratori che dispongono delle autorizzazioni necessarie per la fornitura delle prestazioni.

3.3 Le parti si comunicano per scritto i nomi e le funzioni dei collaboratori impiegati per l'esecuzione del contratto.

3.4 Il mandatario sostituisce i collaboratori impiegati unicamente con il consenso scritto del committente. Quest'ultimo nega il consenso soltanto per motivi gravi.

3.5 Il mandatario osserva le prescrizioni aziendali del committente, in particolare le disposizioni in materia di sicurezza e il regolamento interno. Il committente comunica tempestivamente le informazioni necessarie. Il mandatario trasferisce questi obblighi ai suoi collaboratori, subappaltatori, subfornitori e ai terzi incaricati.

3.6 Le disposizioni del presente numero 3 si applicano a qualsiasi altra persona impiegata dal mandatario per l'esecuzione del contratto, in particolare ai collaboratori indipendenti.

#### 4 Ricorso a terzi

4.1 Per la fornitura delle prestazioni il mandatario può ricorrere a terzi (ad es. subfornitori, subappaltatori) unicamente con il preventivo consenso scritto del committente. Il mandatario è responsabile della fornitura delle prestazioni conforme al contratto da parte dei terzi incaricati.

4.2 Salvo deroghe espressamente convenute, è esclusa qualsiasi sostituzione.

4.3 Le parti trasferiscono ai terzi incaricati (ad es. subfornitori, subappaltatori, sostituti) gli obblighi di cui ai numeri 3 (impiego di collaboratori), 5 (disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità salariale e diritto ambientale), 16 (tutela del segreto) e 17 (protezione e sicurezza dei dati).

#### 5 Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro, parità salariale e diritto ambientale

5.1 Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera in esecuzione del contratto, il mandatario osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e le condizioni di lavoro determinanti nel luogo della prestazione, gli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo la legge

del 17 giugno 2005<sup>1</sup> contro il lavoro nero (LLN) e le disposizioni sulla parità salariale tra donna e uomo. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi di lavoro e nei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione.

- 5.2 Per le prestazioni che devono essere fornite all'estero in esecuzione del contratto, il mandatario osserva le disposizioni vigenti nel luogo di fornitura delle prestazioni e in ogni caso almeno le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale de lavoro (OIL) secondo l'allegato 6 della legge federale del 21 giugno 2019<sup>2</sup> sugli appalti pubblici (LAPub).
- 5.3 Se per eseguire la prestazione distacca in Svizzera lavoratori provenienti dall'estero, il mandatario è tenuto a osservare le disposizioni della legge dell'8 ottobre 1999<sup>3</sup> sui lavoratori distaccati.
- 5.4 Per le prestazioni che devono essere fornite in Svizzera in esecuzione del contratto, il mandatario osserva le disposizioni del diritto ambientale svizzero determinanti nel luogo della prestazione; segnatamente la legge federale del 7 ottobre 1983<sup>4</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), la legge federale del 24 gennaio 1991<sup>5</sup> sulla protezione delle acque (LPac), la legge federale del 1° luglio 1966<sup>6</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), la legge federale del 4 ottobre 1991<sup>7</sup> sulle foreste (LFo) e la legge federale del 15 dicembre 2000<sup>8</sup> sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LPChim) così come le relative ordinanze.
- 5.5 Per le prestazioni che devono essere fornite all'estero in esecuzione del contratto, il mandatario osserva le disposizioni in materia ambientale vigenti nel luogo della prestazione e in ogni caso almeno gli accordi in materia ambientale rilevanti per la prestazione secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del 12 febbraio 2020<sup>9</sup> sugli appalti pubblici (OAPub).
- 5.6 Il mandatario è tenuto a vincolare contrattualmente i subappaltatori al rispetto dei requisiti di cui ai numeri 5.1–5.5.

- 5.7 **Se direttamente o tramite terzi da lui incaricati viola gli obblighi di cui al presente numero 5, il mandatario deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 10 per cento della retribuzione totale massima convenuta, opzioni comprese. Nel caso dei contratti di durata, essa è calcolata sulla base della retribuzione convenuta per i 12 mesi successivi, mentre per i contratti con una durata residua più breve, essa si basa sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi. La pena convenzionale ammonta in ogni caso almeno a 3000 franchi per violazione e al massimo a 100 000 franchi per contratto; per i contratti quadro il limite massimo si applica una tantum all'intero rapporto contrattuale. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il mandatario dall'osservanza degli obblighi contrattuali ed è computata in un'eventuale pretesa di risarcimento dei danni.**

## 6 Assicurazioni sociali

- 6.1 Se è una persona giuridica, il mandatario in qualità di impresa indipendente annuncia se stesso e i propri collaboratori alle assicurazioni sociali. Se non è una persona giuridica, il mandatario deve provare, in occasione della presentazione dell'offerta, di essere affiliato a una cassa di compensazione quale lavoratore indipendente.
- 6.2 Il committente non deve alcuna prestazione sociale (AVS, AI, AD ecc.) o altre indennità, in particolare per infortunio, malattia, invalidità o decesso.

## 7 Definizioni

- 7.1 Per contratto si intende la totalità dei documenti dell'accordo (ossia il documento principale, compresi tutti i suoi elementi integranti come le CG e altri allegati).
- 7.2 Per documento contrattuale si intende il documento principale dell'accordo (ossia senza gli elementi integranti come le CG e altri allegati).

---

<sup>1</sup> RS 822.41  
<sup>2</sup> RS 172.056.1  
<sup>3</sup> RS 823.20  
<sup>4</sup> RS 814.01  
<sup>5</sup> RS 814.20

<sup>6</sup> RS 451  
<sup>7</sup> RS 921.0  
<sup>8</sup> RS 813.1  
<sup>9</sup> RS 172.056.11

## **B FORNITURA DI PRESTAZIONI**

### **8 Esecuzione e informazione**

- 8.1 Il mandatario si impegna a provvedere ad un'esecuzione diligente, fedele e professionale del contratto e garantisce che tutte le prestazioni fornite corrispondono alle condizioni e alle specifiche contrattuali, allo stato attuale della tecnica come pure alle prescrizioni legali.
- 8.2 Il committente comunica tempestivamente al mandatario tutte le condizioni necessarie per l'esecuzione del contratto. Altri eventuali obblighi di collaborazione del committente sono definiti di comune accordo in modo esaustivo nel documento contrattuale.
- 8.3 Il mandatario informa regolarmente il committente dell'andamento dei lavori e gli notifica immediatamente per scritto tutti i fatti e tutte le circostanze accertati o accertabili che ostacolano o compromettono l'esecuzione del contratto.
- 8.4 Il committente ha il diritto di controllare lo stato di esecuzione del contratto e di esigere informazioni in merito.

## **C DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI PER GLI ELEMENTI DELLA PRESTAZIONE CARATTERIZZANTI IL CONTRATTO D'APPALTO**

### **9 Documentazione e istruzione**

- 9.1 Il mandatario fornisce al committente, in forma elettronica o cartacea, unitamente alla prestazione convenuta, una documentazione completa e fotocopiabile nelle lingue e nel numero di esemplari convenuti.
- 9.2 Il committente può copiare e utilizzare la documentazione per gli scopi previsti nel contratto.
- 9.3 Il mandatario fornisce, dietro corresponsione di una retribuzione separata, un'istruzione iniziale da definire in funzione dei contenuti e della cerchia di destinatari, se ciò è stato convenuto.

### **10 Modifiche delle prestazioni**

- 10.1 Le parti possono richiedere per scritto in qualsiasi momento modifiche delle prestazioni.
- 10.2 Se il committente desidera una modifica, il mandatario gli comunica per scritto entro 10 giorni lavorativi se la modifica è possibile e quali ripercussioni comporta per le prestazioni da fornire, la retribuzione e i termini. Il mandatario non può respingere una richiesta di modifica del committente, se la modifica è oggettivamente possibile

e il carattere generale delle prestazioni da fornire è mantenuto. Il committente decide entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione se la modifica deve essere attuata.

- 10.3 Se il mandatario desidera una modifica, il committente può accettare o rifiutare la rispettiva richiesta entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
- 10.4 Le modifiche, in particolare quelle che riguardano l'estensione delle prestazioni, la retribuzione e i termini, devono essere stabilite per scritto in un'aggiunta al contratto prima della loro attuazione.
- 10.5 Durante la verifica delle richieste di modifica, il mandatario prosegue i lavori in conformità al contratto, a meno che il committente non impartisca altre istruzioni.

### **11 Collaudo**

- 11.1 Il mandatario informa tempestivamente il committente sull'ultimazione della prestazione convenuta.
- 11.2 Il committente verifica la prestazione entro un termine ritenuto congruo nel settore e segnala eventuali difetti al mandatario.
- 11.3 In caso di difetti di lieve entità, il collaudo avviene comunque alla conclusione della verifica. Se i difetti sono gravi, la prestazione fornita non è collaudata. Le pretese che spettano al committente nei due casi sono disciplinate al numero 12.
- 11.4 Se, nonostante diffida, il committente non esegue la verifica entro un congruo termine supplementare, la prestazione è considerata collaudata.

### **12 Garanzia**

- 12.1 Il mandatario garantisce che le prestazioni fornite presentano le caratteristiche convenute e promesse nonché le caratteristiche che il committente può aspettarsi in buona fede anche senza accordo particolare. Garantisce inoltre che le eventuali opere realizzate nel quadro del contratto sono consegnate con tutte le caratteristiche convenute, promesse e attese in buona fede per l'utilizzazione prevista delle opere e che queste ultime sono conformi alle pertinenti prescrizioni legali. Il mandatario fornisce una garanzia di 24 mesi dal collaudo o dall'accettazione della totalità delle prestazioni fornite e dovute per contratto. Durante il periodo di garanzia il committente può segnalare in qualsiasi

momento eventuali difetti. Anche dopo la scadenza del periodo di garanzia il mandatario è tenuto a soddisfare le pretese che il committente fa valere in virtù dei suoi diritti per difetti, purché questi ultimi siano stati segnalati per scritto durante il periodo di garanzia.

- 12.2 Il mandatario garantisce che egli stesso e i terzi da lui incaricati dispongono di tutti i diritti necessari per fornire le prestazioni conformemente al contratto. È in particolare autorizzato a concedere al committente i diritti di utilizzazione dei risultati del lavoro nei limiti fissati dal contratto.
- 12.3 Tutti i documenti che il committente mette a disposizione del mandatario, compresi quelli in forma elettronica, possono essere utilizzati e copiati esclusivamente ai fini della fornitura delle prestazioni. Il committente garantisce pertanto che l'utilizzazione dei documenti da parte del mandatario non viola alcun diritto di protezione di terzi.
- 12.4 In caso di difetti, il committente può chiedere una miglioria oppure detrarre dalla retribuzione un importo corrispondente al minor valore.
- 12.5 Se il committente esige una miglioria, il mandatario elimina il difetto entro il termine impartito dal committente e si assume i relativi costi. Qualora l'eliminazione del difetto sia possibile soltanto con la realizzazione di una nuova opera, il diritto alla miglioria comprende anche il diritto alla realizzazione di tale opera.
- 12.6 Se il mandatario non ha eseguito la miglioria richiesta o se questo rimedio non è andato a buon fine, il committente ha la possibilità di:
- detrarre dalla retribuzione un importo corrispondente al minor valore;
  - esigere i documenti necessari (in particolare il codice sorgente) – sempre che il mandatario sia autorizzato a consegnarli – e adottare egli stesso le misure necessarie a spese e rischio del mandatario o far adottare queste misure da terzi; o
  - recedere dal contratto.
- 12.7 In caso di danni causati da un difetto, il mandatario risponde anche del risarcimento di tali danni conformemente al numero 20.

## D DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

### 13 Luogo di esecuzione

Il committente designa il luogo di esecuzione. Se non è stato convenuto diversamente, il luogo della fornitura è il luogo di esecuzione.

### 14 Mora

- 14.1 Se non rispettano i termini perentori convenuti (prestazioni per le quali è stato stabilito il giorno dell'adempimento), le parti sono senz'altro costituite in mora; negli altri casi la costituzione in mora avviene tramite diffida.

**14.2 Se è costituito in mora, il mandatario deve pagare una pena convenzionale, a meno che non provi che non gli è imputabile alcuna colpa. Per ogni giorno di ritardo iniziato, la pena convenzionale ammonta all'1 per mille della retribuzione totale massima, opzioni comprese, ma in ogni caso al massimo al 10 per cento per contratto e caso di mora. Nel caso dei contratti di durata, essa è calcolata sulla base della retribuzione convenuta per i 12 mesi successivi, mentre per i contratti con una durata residua più breve, essa si basa sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi al momento dell'insorgenza della mora. La pena convenzionale è dovuta anche quando le prestazioni sono accettate con riserva. Il pagamento della pena convenzionale non esonera il mandatario dall'osservanza degli obblighi contrattuali ed è computata in un'eventuale pretesa di risarcimento dei danni.**

### 15 Retribuzione

- 15.1 Per le prestazioni fornite il mandatario è retribuito:
- secondo un prezzo fisso; o
  - secondo il tempo impiegato. Per la retribuzione è fissato un limite massimo (importo massimo dei costi).
- 15.2 La retribuzione stabilita contrattualmente indennizza tutte le prestazioni necessarie alla perfetta esecuzione del contratto. Essa comprende in particolare tutte le prestazioni accessorie convenute per contratto, i costi per il materiale, l'imballaggio, il trasporto e l'assicurazione, il trasferimento e l'utilizzazione dei diritti, la documentazione, i costi di segreteria e dell'infrastruttura (costi generali), le prestazioni sociali, le spese, gli emolumenti e i tributi pubblici. L'IVA,

ovvero l'imposta sull'importazione, è dovuta unitamente alla retribuzione, ma deve essere indicata separatamente nell'offerta, nel contratto e nella fattura.

- 15.3 Fatto salvo il piano dei pagamenti convenuto contrattualmente, la retribuzione è dovuta dopo la fornitura delle prestazioni. Il mandatario fa valere la retribuzione mediante l'emissione di una fattura.
- 15.4 Il committente effettua i pagamenti esigibili entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
- 15.5 Per gli acquisti dell'Amministrazione federale centrale<sup>10</sup> il mandatario è tenuto a inviare al committente una fattura elettronica<sup>11</sup> se il valore del contratto supera i 5000 franchi (IVA esclusa). Il committente stabilisce le possibili modalità di invio della fattura.

## 16 Tutela del segreto

- 16.1 Le parti trattano in modo confidenziale tutti i fatti e tutte le informazioni che non sono notori né generalmente accessibili. In caso di dubbio i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure economicamente ragionevoli e possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo affinché i fatti e le informazioni confidenziali siano efficacemente protetti dall'accesso da parte di persone non autorizzate e non giungano a conoscenza di dette persone.
- 16.2 L'obbligo del segreto sussiste già prima della conclusione del contratto e permane anche dopo la fine del rapporto contrattuale.
- 16.3 L'obbligo del segreto non si applica per il committente tenuto a pubblicare i fatti e le informazioni seguenti: nome e sede del mandatario, oggetto e valore della commessa, tipo di procedura di aggiudicazione svolta, data di conclusione del contratto e periodo di esecuzione della commessa. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicità imperativi previsti dal diritto svizzero (ad es. LTras<sup>12</sup>, LAPub<sup>13</sup>, OAPub<sup>14</sup>).
- 16.4 Il committente non viola l'obbligo del segreto se comunica informazioni confidenziali all'interno della propria impresa (o all'interno dell'Amministrazione federale) o a terzi incaricati. Ciò vale anche per il mandatario se tale comunicazione è necessaria per l'esecuzione del contratto o se

disposizioni del contratto sono comunicate all'interno dell'impresa.

- 16.5 Senza il consenso scritto del committente, il mandatario non può farsi pubblicità appellandosi a una collaborazione in corso o conclusa con il committente né indicare quest'ultimo come referenza.
- 16.6 Le parti trasferiscono l'obbligo del segreto ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori nonché ad altri terzi incaricati.
- 16.7 Se una delle parti viola i summenzionati obblighi di tutela del segreto, deve pagare all'altra una pena convenzionale, a meno che non provi che non le si può imputare alcuna colpa. Per ogni violazione, la pena convenzionale ammonta al 10 per cento della retribuzione totale massima convenuta, opzioni comprese. Nel caso dei contratti di durata, essa è calcolata sulla base della retribuzione convenuta per i 12 mesi successivi, mentre per i contratti con una durata residua più breve, essa si basa sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi. La pena convenzionale ammonta in ogni caso al massimo a 50 000 franchi per violazione. Il pagamento della pena convenzionale non esonera le parti dall'osservanza degli obblighi contrattuali e il relativo importo viene computato in un'eventuale pretesa di risarcimento dei danni.**
- 16.8 Indipendentemente dagli accordi sulla tutela del segreto, il committente e le persone che agiscono per suo conto possono essere qualificati come personale ausiliario di un'autorità e quindi sottostare al segreto d'ufficio. La violazione del segreto d'ufficio è punibile secondo l'articolo 320 CP<sup>15</sup>.

## 17 Protezione e sicurezza dei dati

- 17.1 Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure economicamente ragionevoli e possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo affinché i dati utilizzati nel quadro dell'esecuzione del contratto e messi a disposizione per la corretta applicazione del contratto oppure da esse creati siano efficacemente protetti e non giungano a conoscenza di persone non autorizzate. Questo vale in particolare per i dati personali e per i dati

<sup>10</sup> Art. 7 OLOGA (RS 172.010.1)

<sup>11</sup> <https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/efv/erechnung/aktuell.html>

<sup>12</sup> RS 152.3

<sup>13</sup> RS 172.056.1

<sup>14</sup> RS 172.056.11

<sup>15</sup> RS 311.0

rilevanti per la sicurezza. Al riguardo vanno osservate tutte le pertinenti prescrizioni legali<sup>16</sup>.

- 17.2 I dati personali possono essere elaborati soltanto ove ciò sia necessario per l'esecuzione e l'applicazione del contratto e nei limiti fissati contrattualmente. A tale scopo e nei limiti citati i dati personali possono essere trasmessi anche a un'impresa in Svizzera o all'estero legata a una delle parti, purché siano osservate le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.
- 17.3 Se, per l'esecuzione del contratto, i dati del committente sono messi a disposizione del mandatario, quest'ultimo è tenuto a restituire tali dati dopo la fine del rapporto contrattuale e a cancellarli o distruggerli definitivamente dai supporti primari e secondari (supporti di test o backup). La cancellazione o la distruzione dei dati è eseguita conformemente allo stato della tecnica attualmente riconosciuto ed è confermata per scritto su richiesta del committente. I dati devono essere restituiti e cancellati o distrutti entro 30 giorni dalla fine del rapporto contrattuale. Se non possono essere cancellati dai supporti di backup, i dati di backup devono essere protetti conformemente allo stato della tecnica attualmente riconosciuto e cancellati o distrutti al più tardi entro un anno. Se i dati sono soggetti a un obbligo legale di conservazione, il mandatario deve restituirli e cancellarli o distruggerli entro 30 giorni dalla scadenza di tale obbligo.
- 17.4 Le parti trasferiscono questi obblighi ai propri collaboratori, subappaltatori, subfornitori nonché ad altri terzi incaricati dell'esecuzione del contratto.
- 17.5 Un eventuale diritto del committente di verificare le misure di sicurezza in materia di protezione e sicurezza dei dati, adottate dal mandatario, è oggetto di un accordo contrattuale separato tra le parti.

## 18 Diritti di protezione

- 18.1 Salvo disposizioni contrattuali contrarie, tutti i diritti di protezione (diritti immateriali e diritti affini acquisiti o in corso di acquisizione) sui risultati del lavoro convenuti che sorgono in esecuzione del contratto sono di proprietà del commit-

tente. Sono fatti salvi i diritti della personalità derivanti dai diritti immateriali, se tali diritti non sono trasferibili per legge.

- 18.2 Il committente può disporre di tutti i risultati del lavoro senza limitazioni relativamente al tempo, allo spazio e al contenuto. La facoltà di disporre dei risultati del lavoro si estende a tutti i possibili diritti di utilizzazione attuali e futuri, segnatamente allo sfruttamento, alla pubblicazione, all'alienazione e alla trasformazione. La trasformazione comprende in particolare la modifica, l'ulteriore elaborazione e l'utilizzazione finalizzata a produrre nuovi risultati. Il committente può su base contrattuale concedere al mandatario i diritti di utilizzazione di tali risultati.
- 18.3 Il committente dispone di un diritto di utilizzazione dei diritti di protezione preesistenti relativi a parti dei risultati del lavoro convenuti che è trasferibile, non esclusivo, illimitato nel tempo, nello spazio e nel contenuto e che gli permette di utilizzare e di disporre dei risultati del lavoro ai sensi del numero 18.2. Il mandatario si impegna a non costituire alcun diritto su questi diritti di protezione preesistenti che sia opponibile alle possibilità di utilizzazione accordate al committente. In particolare si impegna a trasferire o a concedere in licenza questi diritti di protezione soltanto su riserva dei diritti di utilizzazione del committente.
- 18.4 Le parti sono autorizzate a utilizzare e a disporre delle idee, delle procedure e dei metodi non protetti dalla legge.

## 19 Violazione dei diritti di protezione

- 19.1 Il mandatario respinge senza indugio, a proprie spese e a proprio rischio, le pretese avanzate nei suoi confronti da terzi per violazione dei diritti di protezione nel quadro delle prestazioni contrattuali convenute. Qualora un terzo dovesse avviare un procedimento giudiziario contro il mandatario, quest'ultimo deve informare senza indugio e per scritto il committente. Se un terzo fa valere pretese direttamente nei confronti del committente, il mandatario gli fornisce il suo sostegno per respingere tali pretese e si costituisce parte in causa alla prima richiesta del committente, conformemente alle possibilità offerte dalle disposizioni procedurali applicabili. Il mandatario si impegna ad assumere tutti i costi (compresi eventuali importi versati a titolo di

---

<sup>16</sup> Al momento della pubblicazione in particolare: la legge federale del 25.9.2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e la legge del

18.12.2020 sulla sicurezza delle informazioni (LSIn; RS 128) come pure le relative ordinanze d'esecuzione.

risarcimento dei danni) sostenuti dal per respingere le pretese, condurre la causa e giungere a un'eventuale composizione della controversia mediante transazione. In caso di composizione mediante transazione, il mandatario è tenuto ad effettuare a favore di terzi il pagamento convenuto soltanto se vi ha previamente dato il suo consenso.

- 19.2 Se il committente, a causa di una violazione dei diritti di protezione non a lui imputabile, non può utilizzare o può utilizzare solo parzialmente le prestazioni contrattuali oppure non può usufruirne o può usufruirne solo parzialmente, impartisce al mandatario un congruo termine per modificare o sostituire a sua propria scelta le prestazioni dovute in modo che queste non violino i diritti di terzi oppure per acquistare una licenza da terzi. Il mandatario si assume tutti i relativi costi e compensa al committente l'onere sostenuto. Se il termine scade infruttuosamente, il committente può recedere dal contratto con effetto immediato o rinunciare all'utilizzo della parte difettosa della prestazione con una riduzione proporzionale della retribuzione. In ogni caso, anche in presenza di una lieve negligenza, il committente può chiedere il risarcimento del danno direttamente correlato all'evizione. Si applica inoltre il numero 20.

## 20 Responsabilità

- 20.1 Le parti rispondono di tutti i danni che causano all'altra parte, a meno che non provino che non è loro imputabile alcuna colpa. In ogni caso la responsabilità è limitata ai danni effettivamente verificatisi e comprovati; è esclusa la responsabilità per perdita di guadagno. Salvo disposizioni contrattuali contrarie, in caso di responsabilità per lieve negligenza, esclusi i danni alle persone, è dovuto un importo di al massimo 1 milione di franchi per ogni contratto. Tuttavia, la limitazione della responsabilità si applica unicamente se la parte responsabile ha adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per ridurre il danno.
- 20.2 Le parti rispondono nei limiti del numero 20.1 del comportamento dei propri collaboratori e di altre persone ausiliarie nonché di terzi incaricati in vista dell'esecuzione del contratto (ad es. subfornitori, subappaltatori, sostituti) come pure del proprio comportamento.

## 21 Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

- 21.1 Le modifiche e le aggiunte relative al contratto e la sua risoluzione necessitano della forma scritta.
- 21.2 In caso di disposizioni contraddittorie è determinante il seguente ordine di priorità: documento contrattuale, CG, richiesta d'offerta, offerta.
- 21.3 Se singole disposizioni del contratto risultano nulle o contrarie alla legge, la validità del contratto non ne è pregiudicata. In questo caso la disposizione in questione deve essere sostituita con una disposizione efficace e per quanto possibile equivalente dal punto di vista economico. Lo stesso vale in caso di lacune del contratto.

## 22 Cessione e costituzione in pegno

Il mandatario può costituire in pegno o cedere pretese nei confronti del committente previo consenso scritto di quest'ultimo. Il committente può negare il suo consenso soltanto in casi motivati.

## 23 Diritto applicabile e foro competente

- 23.1 Al rapporto contrattuale è applicabile esclusivamente il diritto materiale svizzero.
- 23.2 Le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980<sup>17</sup> sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna) non sono applicabili.
- 23.3 Se il committente è un'unità dell'Amministrazione federale centrale o un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata senza personalità giuridica, il foro esclusivo è quello di **Berna**; negli altri casi è quello ove ha sede il committente.

Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA)

Edizione: ottobre 2010

Stato: gennaio 2024

---

<sup>17</sup> RS 0.221.211.1